

Provincia di Biella

Rinnovo Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Civile, mediante 1 pozzo, in Comune di VALDENGIO, assentita alla "FILATURA CALIGARIS S.p.A" con D.D. n° 257 del 12.03.2018. PRATICA PROVINCIALE n° 875.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 257 del 12.03.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la società FILATURA CALIGARIS S.p.A. C.F./ p. i.v.a 02023200021 con sede legale in VALDENGIO, VIA FIRENZE 19 - 13855 VALDENGIO; di approvare il disciplinare sostitutivo di concessione redatto ai sensi dell'art 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 01.12.2017 dal Sig. PAOLO CERETTI (omissis) legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire ai sensi dell'art. 22 del Regolamento regionale 10/R/2003 e s.m.i. la concessione per derivare litri/secondo massimi 2,5 ed un volume massimo annuo di 7.500 metri cubi, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 0,24 d'acqua, mediante un pozzo da acquifero profondo in Comune di VALDENGIO, ad uso CIVILE, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente

Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.773 di Rep. del 01 dicembre 2017

ART. – 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Falda profonda. La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e pertanto la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica, previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti idriche, oggi indicate come qualitativamente e quantitativamente insufficienti. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

il Concessionario è tenuto a verificare la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico. Il Concessionario deve:

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

nel caso in cui il Concessionario non sia proprietario del mappale interessato dall'opera o ceda la proprietà di tale mappale a terzi dopo l'approvazione del presente disciplinare, è tenuto a comunicare alla proprietà copia della concessione e all'Amministrazione gli estremi del proprietario; comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti; mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Graziano STEVANIN